



Schema di d.lgs., ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso all'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici.

L'ANCI e l'UPI esprimono il loro apprezzamento sullo schema di decreto in oggetto che disciplina in modo innovativo e attento l'azione collettiva contro i disservizi della pubblica amministrazione in attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega prevista dall'art 4, comma 2, lettera l) della legge 4 marzo 2009, n. 15, con l'auspicio che tale disciplina favorisca economie processuali nell'aggregazione di cause comuni nei confronti della pubblica amministrazione.

Al fine di rendere il testo coerente con il complesso processo di riforma della pubblica amministrazione derivante dall'attuazione della legge delega n. 15/2009 ed al fine di semplificare l'azione collettiva, si propongono i seguenti emendamenti al testo.

PROPOSTE EMENDATIVE

Articolo 1

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre